



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c. Al

**Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e p.c. Al

**Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. Alla

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Comuni di Badia Tedalda (AR), Pieve Santa Stefano (AR) e Sansepolcro (AR).

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel Comune di Badia Tedalda (AR)”.

Avvio e richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori su documentazione integrativa

Proponente: F.E.R.A. Srl

Parere di competenza

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 09/08/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 22347 del 10/08/2023;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC *mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it*
PEO: *sabap-si@cultura.gov.it*

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, evidenzia quanto segue.

Si constata in primis come l'intervento in oggetto ricada esclusivamente a una quota che varia da un minimo di 1045 m ad un massimo di circa 1470 m s.l.m. nel Comune di Badia Tedalda, precisamente i 7 generatori risultano ubicati a quota superiore a 1000 m s.l.m., ma interessano a livello di impatti paesaggistici nonché ambientali anche i territori dei Comuni limitrofi, infatti è necessario considerare che l'intervento si sviluppa oltre la quota di 1200 m s.l.m., in quanto gli aerogeneratori risultano avere altezza complessiva pari a 180 m, e diametro delle pale di 136 mt. Tali aspetti assumono rilevanza se posti con riferimento al vincolo di tutela specificato dal Decreto Legislativo n. 42/2004, art. 142 c.1 lett. d), che impone in Appennino la tutela dai 1200 m s.l.m., tale aspetto si ritiene essere elemento impattante circa le visuali. L'impianto eolico prevede 7 aerogeneratori nel territorio di Badia Tedalda, parte del cavidotto insiste nel territorio dei Comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro (AR) per circa 300 m. Si sviluppa lungo il crinale appenninico di confine con l'Emilia Romagna per una lunghezza di 3 km, partendo da ovest da loc. Poggio Val d'Abeto, passando per il Monte Loggio sino al crinale Monte Faggiola, a sud-est.

Inoltre, gli impatti derivanti dall'intervento, di cui si darà trattazione nel proseguo, non attengono esclusivamente all'installazione delle pale in progetto, bensì si sommano alle operazioni di trasformazioni sul territorio occorrenti al trasporto delle varie componentistiche tecnologiche, imponendo di fatto una valutazione più ampia e complessa. Per il trasporto delle torri, delle pale e dei rotori fino ai crinali sedi di alloggio finale, sono previsti infatti trasporti eccezionali con mezzi oltre i 40 m di lunghezza e 4 m di larghezza, con molteplici interventi sul percorso stradale che diventano rilevanti e particolarmente impattanti in corrispondenza dei percorsi montani, anche a forte pendenza e prospicienti alle aree di installazione. Le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli). Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche.

Analizzando la citata **Scheda d'Ambito di Paesaggio "Casentino e Val Tiberina" N. 12** emergono tra le dinamiche di trasformazione e criticità del paragrafo 3.2 *I caratteri ecosistemici del paesaggio*:

- *"Per il sistema dei crinali pascolivi dell'alta Valtiberina una potenziale criticità è inoltre costituita dalla presentazione di diversi progetti di impianti eolici fino ad oggi non pervenuti alla fase realizzativa".*

Al paragrafo 4.2 *Criticità*, gli impianti eolici vengo annoverati tra le criticità "potenziali" (si veda legenda pag. 57) del territorio casentino e valtiberino.

Mentre tra i valori si riscontra:

- *"La rete ecologica forestale dell'ambito si caratterizza per l'elevata estensione della sua componente di nodo primario, interessando gran parte dei boschi di latifoglie montane (faggete, castagneti, cerrete) i boschi misti e le abetine, delle Foreste Casentinesi e dei versanti casentinesi del Pratomagno. Altri nodi forestali primari interessano i boschi del Monte Penna, presso La Verna, dell'Alpe di Catenaiola, dell'Alpe della Luna (dove si segnalano anche le notevoli estensioni di fustaie a dominanza di cerro) e di parte dell'Alpe di Poti. Una parte significativa dei nodi primari risulta interna ai vasti complessi agricolo-forestali regionali, al sistema Natura 2000 o al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Ai nodi primari è associato il sistema dei nodi secondari, situati all'interno della matrice forestale, situati in alta Valle del Tevere, presso Sasso Simone e Simoncello o a monte di Bibbiena".*

Si rilevano inoltre negli **Indirizzi per le politiche**:

"Nelle aree riferibili ai sistemi della Montagna e Dorsale:



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

- *garantire azioni per mantenere la continuità del paesaggio forestale rispetto ai paesaggi limitrofi al territorio regionale, con particolare riferimento alle direttrici di connettività extraregionale con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) delle Foreste Casentinesi e dei complessi forestali dell'Alpe della Luna, dell'Alpe di Serra e del M.te Civitella;*
- *promuovere la valorizzazione delle importanti Aree protette e Siti Natura 2000, sia per la loro azione diretta nella tutela delle emergenze naturalistiche, sia quali strumenti in grado di contribuire al mantenimento, recupero e valorizzazione delle comunità locali e delle attività tradizionali in aree montane;*

Ed infine si rilevano tra gli **Obbiettivi**:

"Obiettivo 1: Tutelare gli elementi naturalistici di forte pregio paesaggistico ed identitario dell'ambito, costituiti dagli ecosistemi forestali delle Foreste Casentinesi, dell'Alpe di Catenaia e della Luna, dai tradizionali ambienti agropastorali e di brughiera, dai caratteristici affioramenti rupestri, e dagli ecosistemi fluviali dell'alto corso dei fiumi Arno e Tevere e dalle aree umide.

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1.1 - Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio

Orientamenti:

- *1.1 - attuare la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare i complessi forestali Casentinesi, dell'Alpe della Luna, dell'Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario, costituiti dagli abeti, faggeti, dai boschi misti di latifoglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso, considerando anche la continuità forestale delle direttrici di connettività extraregionale delle Foreste Casentinesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale);*
- *1.3 - tutelare i caratteristici habitat rupestri, con particolare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e Simoncello, dell'Alpe di Catenaia, a quelli ofiolitici dei Monti Rognosi e di Pieve S. Stefano.*

Le trasformazioni generate dall'intervento rischiano senza dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportati e soprattutto in aperto contrasto con l'Obiettivo n.1.1 della Scheda d'Ambito di Paesaggio "Casentino e Val Tiberina" N. 12 del PIT-PPR. Gli impatti percettivi derivanti dall'installazione di pale eoliche di tali dimensioni e numero contrastano inequivocabilmente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PIT/PPR andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valori dal PIT/PPR della Regione Toscana.

L'intervento difatti impatta negativamente su diversi Siti della Rete Natura 2000. In particolare l'impatto si riverserà sull'Area naturale protetta di interesse locale ANPIL Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi, ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima Riserva Naturale Regionale, ZSC IT5180007 Monte Calvano e l'area SIR IT5180103 Boschi di Montalto. Inoltre per consentire l'arrivo delle pale al parco eolico sono previsti interventi di adeguamento stradale nel sito Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

Quanto elencato si ritiene concretamente dimostrare la non conformità ai contenuti della Scheda d'Ambito.

Sotto il profilo vincolistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, l'area risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*, lett. c) *fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*, lett. h) *le zone gravate da usi civici*, per cui risulta positivamente riconosciuto l'uso nel territorio di Badia Tedalda, e alla riserva naturale "Alpe della Luna" tutelata con lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*.

Passando ad esaminare i contenuti riportati nell'Elaborato 8b del PIT-PPR si riscontra:

12.1. Obiettivi - *Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

a - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;

b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;

c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e pianiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;

d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;

A cui corrispondono:

12.3. Prescrizioni

Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

si ritengono le opere in progetto non compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e non conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati all'art. 8 i territori, i fiumi i torrenti e i corsi d'acqua (art. 142 c.1, lett. c del D.Lgs. 42/2004) e all'art. 12 i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 c.1, lett. g del D.Lgs 42/2004) di cui all'Elaborato 8b del PIT.

Le trasformazioni al terreno e alle formazioni rocciose per la realizzazione delle opere, nonché per la realizzazione dell'elettrodotto interrato per una lunghezza di circa 29 Km per il "ramo 1" e 28 Km per il "ramo 2", per la parte di territorio dei comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR), comporta difatti un disboscamento di ampie superfici di bosco. Gli impatti percettivi derivanti dall'installazione delle pale, di altezza pari a 180 metri da terra, confliggono con il mantenimento dei valori paesaggistici di tali luoghi, comportando un'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici, imposto dal PIT/PPR.

Risulta poi determinante, al fine di meglio inquadrare il quadro dei valori paesaggistici e architettonici della zona, trattare dei beni ricadenti nella fascia di rispetto prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a cui sono apportate modificazioni dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.* Con tale modifica il Legislatore ha provveduto a limitare l'estensione delle aree di rispetto che da 7 km di distanza dall'impianto passano a 3 km (art. 47 *Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*, comma 1, lett. a) p.to 2.1).

Su tale fascia di protezione si individuano i seguenti beni sottoposti a tutela (art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs 42/2004), i tessuti storici e le aree protette:

1. Fabbricato rurale a Montebotolino – Badia tedalda
2. Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle – Badia Tedalda
3. Canonica dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle – Badia Tedalda
4. Annessi alla Chiesa e Canonica dell'Assunzione Maria Vergine – Badia Tedalda
5. Tessuto storico di Tamarecchia – Badia Tedalda
6. Tessuto storico di San Patrignano – Badia Tedalda
7. Tessuto storico di Sterpaia – Badia Tedalda



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

8. Tessuto storico Baruccio – Badia Tedalda
9. Tessuto storico di Lipalba – Badia Tedalda
10. Tessuto storico di Ca' di Betti – Badia Tedalda
11. Tessuto storico di Rofelle Castello – Badia Tedalda
12. Tessuto storico di Rofelle – Badia Tedalda
13. Tessuto storico di Ca' Giovannicola – Badia Tedalda
14. Tessuto storico di Ca' de Butteri – Badia Tedalda
15. Tessuto storico di Ca' Lupardi – Badia Tedalda
16. Tessuto storico di La Vellata – Badia Tedalda
17. Tessuto storico di Montebotolino – Badia Tedalda

In particolare si segnala la forte vicinanza dell'impianto alla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e gli Annessi alla Chiesa e la Canonica tutelato con dichiarazioni di interesse culturale con D.M. 02/05/2011, al Fabbricato rurale in frazione Montebotolino tutelato con dichiarazione di interesse culturale con D.M. 07/05/2007, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore storico identitario dei Tessuti storici, dei sentieri escursionistici CAI e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente, e con particolare riferimento all'elaborato 5.14B- *Analisi visiva-Fotosimulazioni*, si ravvede un forte impatto negativo prodotto dall'installazione degli aerogeneratori, si conferma non compatibile per le presenze dei beni sottoposti a tutela, dei tessuti storici e delle aree protette sopra riportati. Appare indubbiamente sproporzionato rispetto al contesto paesaggistico l'introduzione di manufatti eccessivamente alti, ben 180 metri da terra.

Va infine sottolineato come nell'area appenninica della alta Valtiberina insistano ad oggi diversi progetti eolici estremamente impattanti. Infatti alle 11 pale eoliche alte 180 m per "Poggio Tre Vescovi", alle 8 sempre nel "Poggio delle Capanne", andrebbero sommate alle 7 pale del "Passo di Frassineto" e le 9 pale dell'impianto assai vicino denominato "Badia Wind". A questi quattro megaimpianti devono essere sommate altre 2 pale previste, in vicinanza, per il Poggio dell'Aquila e la pala di Poggio dell'Aquila. E' indubbio che la valutazione, risultante dalla presente trattazione, deve necessariamente tener conto degli effetti complessivi prodotti dalla cumulabilità degli interventi. Il risultato finale altro non sarebbe che una barriera visiva sul crinale tra Regione Toscana e Regione Emilia Romagna, ampiamente percepibili a lunga distanza, per notevoli chilometri.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto per il parco eolico denominato "Badia del Vento"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it